



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



REGOLAMENTO CIMITERIALE Comune di Pescara

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 29.08.2018 (in abrogazione della delibera di C.C. n. 321 del 10.02.2005)

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 158 del 17.12.2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2024

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 1.04.2025

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 05/08/2025

Sommario

TTTOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Disciplina generale

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Competenze

TTTOLO II - PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 5 - Servizio Funebre

Articolo 6 - Sepoltura

Articolo 7 - Identificazione della sepoltura

Articolo 8 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 9 - Trasporti

Articolo 10 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e ceneri di animali d'affezione

Articolo 11- Trasporto funebre per altri Comuni

Articolo 12 - Trasporto funebre tra Stati

TTTOLO III

I CIMITERI COMUNALI

Articolo 13 - I Cimiteri

Articolo 14 - Ammissione nei Cimiteri

Articolo 15 - Custodia

Articolo 16 - Tipi di Sepoltura

Articolo 17 - Campi d'inumazione

Articolo 18 - Strutture per il commiato

Articolo 19 - Casa Funeraria

Articolo 20 - Camera Mortuaria

Articolo 21 - Ossario Comune

Articolo 22 - Disciplina di ingresso

Articolo 23 - Divieti

Articolo 24 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

Articolo 25 - Rifiuti cimiteriali

TTTOLO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 26 - Disposizioni generali

Articolo 27 - Inumazione e Tumulazione

Articolo 27 bis - Tumulazione animali da affezione

Articolo 28 - Esumazione

Articolo 29 - Estumulazioni

Articolo 30 - Cremazione

Articolo 31 - Espressione di volontà di cremazione

Articolo 32 - Registro per la cremazione

Articolo 33 - Consegna e destinazione finale delle ceneri

Articolo 34 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Articolo 35 - Dispersione delle ceneri

TTTOLO V

CONCESSIONI

Articolo 36 - Carattere demaniale della concessione

Articolo 37 - Durata della concessione

Articolo 38 - Modalità di concessione

Articolo 39 - Tipi di concessione

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

Articolo 41 - Decadenza della concessione

Articolo 42 - Pronuncia di decadenza

Articolo 43 - Reintegra d'ufficio

Articolo 44 - Avvisi di scadenza

Articolo 45 - Restituzione e rimborsi delle concessioni cimiteriali

Articolo 46 - Condizioni per il rilascio

TITOLO VI

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Articolo 47 - Assegnazione, decadenza, reintegra d'ufficio

Articolo 48 - Scadenza

Articolo 49 - Rimborso in caso di rinuncia

TITOLO VII

CONCESSIONE BILOCULI

Articolo 50 - Assegnazione

Articolo 51 - Scadenza

Articolo 52 - Rimborso in caso di rinuncia

TITOLO VIII

CONCESSIONE DI AREE E DI MANUFATTI CIMITERIALI

Articolo 53 - Modalità di assegnazione

Articolo 54 - Tempi di realizzazione dell'opera

Articolo 55 - Estinzione del diritto di superficie

Articolo 56 - Diritto d'uso

Articolo 57 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

Articolo 58 - Rinuncia di area senza manufatto

Articolo 59 - Rinuncia di area con manufatto

Articolo 60 - Cointestazioni

Articolo 61 - Rateizzazioni

TITOLO IX

NORME TECNICHE

Articolo 62 - Progettazione e costruzione di sepolture, private

Articolo 63 - Manutenzione delle sepolture private

Articolo 64 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Articolo 65 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

Articolo 66 - Recinzione aree - materiali di scavo

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

Articolo 69 - Responsabilità dei concessionari

Articolo 70 - Vigilanza

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 71 - Sanzioni

Articolo 72 - Tariffe

Articolo 73 - Riserva loculi

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 75 - Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Disciplina generale

1. Il presente regolamento è approvato in attuazione delle vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia funeraria e di polizia mortuaria, di seguito indicate:

- dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico Leggi Sanitarie”;
- dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1975 “Regolamento di polizia mortuaria”;
- dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396 “Ordinamento dello Stato Civile”;
- dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla Legge Regionale del 10 agosto 2012 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”.

2. Le Attività Edilizie private all'interno delle aree cimiteriali sono disciplinate:

- dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia antisismica, impiantistica, e simili.

Articolo 2 - Finalità

1. La finalità del presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e della disciplina regionale di riferimento, è di armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione del Servizio cimiteriale all'interno del Comune di Pescara.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, deve intendersi per “Ente” il Comune di Pescara e per “Gestore” il Soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.
2. Richiamata la L.R. 41/2012 si intende per:
 - a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - c) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
 - d) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

- e) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- f) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
- g) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- h) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
- i) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- j) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
- k) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- l) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- m) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- n) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- o) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di:
 - o1) un feretro o un feretro e una o più urne cinerarie o un feretro e una o due cassette di resti ossei (loculo o tumulo);
 - o2) una sola urna cineraria o una sola cassetta di resti ossei (colombaro);
- p) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- q) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- r) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- s) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- t) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- u) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- v) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- w) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- x) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigheniche;
- y) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- z) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- aa) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- bb) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- bbb) ceneri di animali da affezione: gli *animali d'affezione* o da compagnia sono giuridicamente definiti *all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 28 febbraio 2003*;
- cc) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- dd) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- ee) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

- ff) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- gg) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- hh) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- ii) urna cineraria: contenitore di ceneri.

Si definisce inoltre sepoltura privata ciascun manufatto fra quelli di seguito elencati:

- cappella gentilizia: manufatto realizzato fuori terra;
- sepolcreto: manufatto ipogeo;
- sepolcreto in elevazione o sarcofago: manufatto realizzato fuori terra con capienza massima di 4 feretri;
- biloculo: manufatto realizzato in loculari e avente capienza massima di 2 feretri;
- loculo: manufatto realizzato in loculari e avente capienza massima di 1 feretri.

Si definiscono, "manufatti cimiteriali"

- cappella gentilizia: manufatto realizzato fuori terra;
- sepolcreto: manufatto ipogeo;

di proprietà comunali;

3. Per quanto stabilito nella medesima L.R. 41/2012 per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

Articolo 4 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale nel rispetto degli artt. 107 ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art.4 del D.Lgs. 30-03-2011 n. 165 e successive modificazioni.

TITOLO II - PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 5 - Servizio Funebre

1. Le spese per il servizio funebre sono a carico:

- a) dei richiedenti;
- b) del Comune, qualora venga accertato dai Servizi sociali dello stesso Comune lo stato di indigenza del defunto e dei propri congiunti;
- c) nel caso in cui i familiari dovessero optare per la cremazione del defunto il Comune contribuirà parzialmente alle spese necessarie per la cremazione.

2. L'attività funebre nell'ambito del territorio comunale può essere esercitata solo da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni così come previste da leggi e regolamenti vigenti.

3. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.

4. I funerali possono essere svolti ogni giorno dell'anno.

5. L'ufficio preposto, a seconda delle necessità, fissa gli orari del servizio funebre, le modalità del suo svolgimento nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.

6. Il feretro può sostare in chiesa o nel tempio o altro luogo con finalità religiosa o in sala per le commemorazioni civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.
7. Lo svolgimento delle esequie in luogo diverso dalla parrocchia di spettanza può essere autorizzato previo assenso del Ministro di culto.
8. Terminata la funzione, l'autofunebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura o di sosta, seguendo il percorso più breve.

Articolo 6 - Sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile, su istanza presentata da parte di congiunti, convivente, tutore o degli aventi diritto secondo Legge.

Articolo 7 - Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Articolo 8 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, ovvero tutori. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. In presenza di congiunti aventi pari titolo, chi esercita la funzione prevista dal comma 1, è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 9 - Trasporti

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque da l'uno all'altro di detti luoghi, come sancito all'art. 17 della L.R. 41/2012 commi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).
2. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.
3. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.;
 - su disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. Il soggetto autorizzato e/o l'addetto al trasporto consegna la salma al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ovvero ad un suo delegato incaricato di riceverla.
5. Il trasporto di salma avviene in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 della L.R. 41/12.
6. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, è svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, come sancito al comma 3) dell'art. 35 della L.R. 41/2012, nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.
7. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P., assolve a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, in particolare deve:
 - a) per il trasporto di salma - consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 - b) per il trasporto di cadavere:
 - apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - consegnare il feretro, unitamente al Permesso di Seppellimento ed all'autorizzazione specifica al trasporto del cadavere, al Responsabile del Servizio di Custodia Cimiteriale, ovvero suo delegato incaricato del ricevimento, comprensivo dell'esatto adempimento di cui alle procedure di chiusura e confezionamento dei feretri (di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 41/2012); detto adempimento può configurarsi in una autocertificazione a firma dell'esercente l'attività funebre.
8. Sono compresi e a cura dell'esercente l'attività funebre, gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione di moduli, domande, pagamento diritti ecc. verso l'Ente/Gestore.

Articolo 10 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e ceneri di animali d'affezione

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 1° comma lett. b) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, deve avvenire, previa apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.
2. La modalità di trasporto di cui al comma 1. si applica pure, previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2 del D.P.R. n° 285/90 e delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003.
3. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'AUSL competente per territorio.
4. Le ceneri di animali da affezione che vengono conferite nei cimiteri comunali devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo, ovvero l'attività è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria e di tutela della salute pubblica applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali d'affezione;

Articolo 11- Trasporto funebre per altri Comuni

1. Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Articolo 12 - Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1. Tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

TITOLO III

I CIMITERI COMUNALI

Articolo 13 - I Cimiteri

1. Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265 e della L.R. n. 41 del 10.08.2012, nei seguenti cimiteri:

- Cimitero di Colle Madonna
- Cimitero di San Silvestro.

2. La sepoltura avviene nel cimitero indicato dai familiari, salvo le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente Regolamento e previa verifica della disponibilità di sepolture.

3. Nel caso in cui non sia manifestata nessuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Ente/Gestore provvederà d'ufficio.

Articolo 14 - Ammissione nei Cimiteri

1. È vietato il seppellimento di defunti in un luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

2. Nei Cimiteri comunali sono accolti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di Pescara;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri della persona che, pur non rientrando nei casi suindicati, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con il coniuge defunto;
- f) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi, provenienti dalla Asl di Pescara e previa richiesta della stessa;
- g) le ceneri di animali da affezione unicamente se il proprietario è già stato tumulato in sepoltura privata (loculo – sepolcreto – cappella) esistente nel cimitero del Comune stesso, purché in teca separata e previa cremazione.

In deroga a quanto sin qui descritto, l'Ente può autorizzare la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di figli giovani (fino al compimento del 30° anno di età) - deceduti per malattie o incidenti - di cittadini residenti nel Comune.

Articolo 15 - Custodia

1. Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia, durante gli orari di apertura.
2. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Lo svolgimento delle operazioni compiute all'interno dei cimiteri e relative a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservato esclusivamente al personale del Gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato.

Articolo 16 - Tipi di Sepoltura

1. All'interno dei cimiteri sono consentite le seguenti tipologie di sepoltura:
 - a) inumazione in campo comune per defunti di età superiore (al momento del decesso) a dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - b) inumazione in campo indecomposti (salme non mineralizzate), per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - c) inumazione di defunti di età inferiore (al momento del decesso) a dieci anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - d) inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - e) inumazione in campo di parti anatomiche riconoscibili, per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - f) inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni;
 - g) tumulazione in colombario;
 - h) tumulazione in loculo o biloculo;
 - i) tumulazione in sepolcreto ipogeo o sepolcreto in elevazione (detto anche sarcofago) o all'interno di cappelle gentilizie isolate e/o unite;
 - j) conferimento in ossario o cinerario comune;
 - k) interrimento di urne cinerarie per un periodo di dieci anni;
 - l) interrimento di urne cinerarie in aree in concessione.

Articolo 17 - Campi d'inumazione

1. A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone dall'art. 68 all'art. 75 del DPR 285/90.

Articolo 18 - Strutture per il commiato

1. Il Comune potrà autorizzare la realizzazione di strutture per il commiato, come definite all'articolo 36 della L.R. 41/2012, previa individuazione di aree idonee nel Piano Regolatore Generale.

2. La realizzazione delle strutture per il commiato potrà essere effettuata a cura del Comune o di altri Soggetti/Enti pubblici, o dei privati, nel rispetto delle norme regionali e sanitarie in materia.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

Articolo 19 - Casa Funeraria

1. Il Comune potrà autorizzare la realizzazione di case funerarie, come definite all'articolo 37 della L.R. 41/2012, previa individuazione di aree idonee nel Piano Regolatore Generale.

2. La realizzazione delle case funerarie potrà essere effettuata a cura del Comune o di altri Soggetti/Enti pubblici, o dei privati, nel rispetto delle norme regionali e sanitarie in materia.

3. La casa funeraria è una struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- osservazione del defunto;
- trattamento conservativo;
- trattamento di tanatocosmesi;
- custodia ed esposizione del defunto
- attività proprie delle strutture per il commiato.

Articolo 20 - Camera Mortuaria

1. Il Personale cimiteriale mantiene una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 5 giorni in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla sepoltura. Mancando gli stessi, il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.

2. Durante la sosta del feretro è assicurata un'adeguata custodia.

Articolo 21 - Ossario Comune

1. Il servizio cimiteriale, attraverso personale addetto, deve gestire e mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Articolo 22 - Disciplina di ingresso

1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, secondo l'orario d'apertura stabilito dall'Ente. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.

2. In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di apertura.

3. L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi o a mezzo di ausili elettrici per la deambulazione.

4. Salvo speciali permessi, la circolazione veicolare è consentita, oltre che per le operazioni di trasporto delle salme:

- a. al Gestore, per tutte le attività legate allo svolgimento del servizio;
- b. alle ditte autorizzate alle manutenzioni, per le attività di carico e scarico;
- c. ai veicoli muniti di contrassegno per disabili, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Gestore;
- d. ai veicoli che, seppure non muniti di contrassegno per disabili, siano stati preventivamente autorizzati dal Gestore sulla scorta di certificato medico attestante la disabilità motoria della/e persona/e trasportata/e.

5. All'interno dei cimiteri vige il Codice della strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a passo d'uomo e ad una velocità non superiore a 10 Km/h.

6. E' vietata la sosta dei veicoli sui marciapiedi, nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi.

7. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali.

8. Eventuali violazioni sono sanzionate a norma del vigente Codice della strada.

Articolo 23 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione;
- sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi e alberi;
- calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
- sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
- accedere in stato di ubriachezza o di esaltazione o comunque con atteggiamenti o abbigliamento che non sia rispettoso dei luoghi.

2. È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculi, (come pure dei colombari) oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti ed in

particolare: cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale e simili. Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

3. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

4. All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescara.

5. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo il diritto di informazione, qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata.

6. È consentito l'ingresso a cani, gatti e piccoli animali d'affezione. Gli animali di piccola taglia devono essere tenuti nel trasportino, cani di media e grossa taglia devono essere portati al guinzaglio e muniti di

museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo agli altri visitatori e non far sporcare i luoghi visitati.

7. E' vietato utilizzare l'acqua corrente per usi diversi dalla detersione delle lapidi e dell'annaffiatura di fiori e piante.

8. Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Articolo 24 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

1. Sui sepolcreti è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso e piantare, sul retro della sepoltura, essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumano proporzioni eccessive. Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba, senza invadere o creare pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e senza arrecare danno alle strutture cimiteriali.

2. Negli ossari, nei cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi. In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.

3. Il personale addetto potrà rimuovere e smaltire senza necessità di comunicazione o avviso alcuno:

- gli oggetti o i vasi che occupano spazi comuni;
- le composizioni floreali o le piante appassite;
- oggetti o qualsiasi altra cosa che rechi disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e non siano consoni al carattere del luogo.

Articolo 25 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 26 - Disposizioni generali

1. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere precedute dall'assolvimento, da parte del soggetto richiedente, dei relativi adempimenti amministrativi di seguito indicati. Tali attività devono essere svolte presso gli Uffici cimiteriali e la loro corretta esecuzione costituisce condizione necessaria per l'effettuazione dell'operazione per cui sono richieste.

2. L'assegnazione di loculi, aree, colombari, ecc., avviene in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste, nel rispetto del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

3. Gli Uffici cimiteriali, al buon esito delle procedure amministrative, comunicano al Custode del cimitero le operazioni da svolgere. Il Custode del cimitero, sulla base della data di arrivo delle richieste, fissa il cronoprogramma delle operazioni da svolgere, se richiesto, ne dà comunicazione agli interessati. Inoltre, organizza uomini e mezzi per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali.

Articolo 27 - Inumazione e Tumulazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni:

- le inumazioni in campo comune aventi durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non venga richiesta una sepoltura privata;
- le inumazioni in campo comune, aventi durata di cinque anni, nel caso in cui ci si trovi in presenza di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni da concessioni scadute;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

2. Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di ceneri di animali da affezione e di urne cinerarie in opere murarie (colombari, loculi, biloculi, cappelle, sepolcreti, sepolcreti in elevazione) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Articolo 27 bis Tumulazione animali da affezione

1. In conformità alle previsioni contenute nella normativa regionale, *Disposizioni in materia di tumulazione degli animali da affezione*, ex L.R. 8 novembre 2023, n. 48, potranno essere sepolti (tumulati) nei cimiteri del comune di Pescara solo le ceneri degli animali di affezione.

2. La tumulazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla [legge regionale 7 maggio 2007, n. 9](#) (Cimiteri per animali d'affezione), e' possibile, su richiesta o per volontà' del defunto o dei suoi eredi, la tumulazione degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e il loro costo è definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua ed in misura idonea a garantirne l'accessibilità.

3. Condizione necessaria per la tumulazione di un animale da affezione è che l'animale sia tumulato nello stesso manufatto di tumulazione del proprietario.

4. La tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura del suo proprietario: non potrà essere autorizzata la tumulazione di un animale di affezione se non è già tumulato (tumulazione postuma) o non è stata richiesta e fissata la tumulazione del suo defunto proprietario (tumulazione contestuale).

5. A tal fine il proprietario dell'animale o un suo erede deve, al momento della richiesta indicare un'eventuale destinazione finale, nel caso in cui le spoglie/ceneri del proprietario, successivamente, siano traslate in altra sepoltura all'interno dei cimiteri cittadini o fuori comune, ovvero in domicilio privato autorizzato, e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario (ad esempio, per mancanza di spazio o mancanza dei nulla osta necessari di chi gestisce il manufatto di destinazione).

5. Non è ammessa in nessun caso la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi.

6. In attesa della tumulazione, per l'urna contenente le ceneri dell'animale non è ammesso il deposito presso il cimitero.

7. Sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è ammessa epigrafe riferita all'animale d'affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano.

8. Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento delle ceneri dell'animale, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario.

9. Non sono ammessi:

- il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune;
- la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.

10. Gli oneri derivanti dalla tumulazione e movimentazione delle ceneri dell'animale d'affezione sono a carico del soggetto richiedente e la tariffa è definita dal Comune.

Articolo 28 - Esumazione

1. Le esumazioni si suddividono in:

- esumazioni ordinarie: sono quelle relative alle inumazioni nei campi previsti all'art. 16, decorso:
 - un decennio dalla data di inumazione in caso di feretri;

- un quinquennio dalla data di inumazione in caso di salme non mineralizzate provenienti da esumazioni ed estumulazioni o un biennio dalla data di inumazione in caso di salme non mineralizzate per le quali sono state utilizzate sostanze biodegradanti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Comune nel rispetto della L.R. 41/2012.

- esumazioni straordinarie: sono quelle eseguite prima del decorso del periodo di inumazione e nei seguenti casi:
 - a. dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b. per volontà privata, nelle modalità previste dall'art. 27 della L.R. 41/2012, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

In caso di trasferimento in altra fossa, la nuova concessione sarà rilasciata per il tempo necessario a completare il periodo per il quale è stata inizialmente rilasciata la concessione.

2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 29 - Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali volte alla rimozione di cadaveri o resti mortali dall'apposito manufatto dove erano tumulati e si suddividono in:

- a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione.
- b) estumulazioni straordinarie quando vengono eseguite:

- a. dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- b. per volontà privata, con la finalità del recupero — riutilizzo del loculo, decorso un periodo di sepoltura di almeno 20 anni. In questo caso, se durante le operazioni viene constatata la non completa mineralizzazione della salma, si procederà alla inumazione quinquennale, altrimenti si potrà disporre la raccolta dei resti.

In questo caso, la nuova concessione sarà rilasciata per un periodo di trent'anni. Il concessionario dovrà corrispondere la sola differenza di canone per gli anni compresi tra le scadenze delle due concessioni.

2. Con riferimento alle estumulazioni straordinarie per volontà privata l'Ente/Gestore, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare operazioni di estumulazione delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura a concessione per avvicinamento (sopra, sotto, a lato) di salme di coniugi, conviventi o parenti entro il 2° grado;
- b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
- d) trasporto in Cimitero di altro Comune;
- e) cremazione della salma dissepolta.

Nei casi previsti dal punto a) e b) la nuova concessione sarà rilasciata per il tempo necessario a completare il periodo di tumulazione di trent'anni.

Articolo 30 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei congiunti, come disposto all'art. 29 dalla L.R. 41 del 2012;
2. La cremazione dei resti mortali segue le previsioni di cui all'art. 44.

Articolo 31 - Espressione di volontà di cremazione

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Articolo 32 - Registro per la cremazione

1. È istituito presso il Comune di Pescara il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, ed è tenuto secondo le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 41 del 2012.

Articolo 33 - Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo, a norma dell'art. 8 del presente Regolamento, per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nei colombari o mediante interrimento in spazi a ciò destinati e appositamente individuati dall'Ente/Gestore, solo dopo l'effettiva disponibilità degli stessi. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di interrimento, l'urna cineraria dovrà essere realizzata in materiale biodegradabile, in maniera da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Tale circostanza è obbligatoria nel caso di inumazione in area per inumazione ma non lo è nel caso in cui le urne cinerarie vengono interrate in una area in concessione.

Articolo 34 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Articolo 35 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita nei luoghi indicati dall'art. 34 della L.R. 41 del 2012.
2. I soggetti incaricati alla dispersione sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.
3. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO V CONCESSIONI

Articolo 36 - Carattere demaniale della concessione

1. La concessione dell'area cimiteriale non dà diritto alla proprietà della stessa. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
2. In caso di decesso del concessionario, la concessione passa agli eredi o ai legatari, i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo la voltura della concessione a loro favore e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. Gli eredi non interessati a succedere alla concessione devono produrre una formale rinuncia in carta semplice.
3. La domanda di voltura deve avere data certa ed essere consegnata a mano all'Ufficio cimiteriale dell'Ente o del Gestore o ad esso spedita mediante invio per raccomandata A/R o via PEC agli indirizzi reperibili sul sito del Comune o del soggetto Gestore.

Articolo 37 - Durata della concessione

1. La durata delle concessioni è così stabilita:
 - a. aree di inumazione: 2, 5 o 10 anni, a seconda dei casi di cui all'art. 16;
 - b. loculo: 30 anni;
 - c. biloculo: 60 anni;
 - d. colombario: 60 anni;
 - e. area per cappella gentilizia: 99 anni;
 - f. area per sepolcreto semplice, doppio, in elevazione: 99 anni;
 - g. manufatto cimiteriale cappella: 99 anni;
 - h. manufatto cimiteriale sepolcreto: 99 anni;
2. La durata delle concessioni già in essere rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n.803, con la dicitura "in uso perpetuo", è pari a 99 anni decorrenti dalla data di rilascio della concessione.
3. La durata delle concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, è quella indicata nel relativo contratto e mai superiore a 99 anni. Per i loculi la durata è pari a 30 anni ed è ricondotta a tale termine (30 anni) nei casi in cui le concessioni abbiano previsto durate superiori.
4. Possono essere rinnovate le sole concessioni relative alle aree previo pagamento dei nuovi diritti di concessione. Non sono rinnovabili le concessioni relative a colombari, loculi e biloculi.

Articolo 38 - Modalità di concessione

1. La concessione è normata dal presente regolamento: è un atto di natura privata registrato la cui istruttoria è affidata al Servizio di gestione dei cimiteri.
2. L'atto contiene l'individuazione dell'area /cappella /sepolcreto/ sepolcreto in elevazione/ biloculo/loculo/colombario, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dal presente regolamento.
3. L'atto viene sottoscritto dalle parti, Ente/Gestore e Concessionario/i, per accettazione e successivamente registrato nelle forme di legge.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento del rilascio e che è deliberata dagli organi comunali.
5. Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario, laddove richiesto.

Articolo 39 - Tipi di concessione

1. Le concessioni cimiteriali previste nei cimiteri di Pescara, a seconda del tipo di sepoltura, sono di:
 - a) aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
 - b) aree per sepolcreti
 - c) aree per sepolcreti in elevazione o sarcofaghi;
 - d) loculi
 - e) biloculi
 - f) colombari
 - g) aree di inumazione
 - h) manufatti cimiteriali

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Nei casi a) b) c) e h) dell'art. 39, il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti, l'autorizzazione alla manutenzione ordinaria o straordinaria può essere rilasciata solo previa richiesta di voltura da parte degli aventi diritto ed assenso alla stessa da parte dell'Ente/Gestore.

Articolo 41 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il loculo o il colombario non è stato occupato dalla salma o dai resti cui era destinato entro 30 giorni dalla data di decorrenza della concessione;
 - b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono, tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie;
 - c) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati, così come previsto dall'art. 54 del presente regolamento;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Articolo 42 - Pronuncia di decadenza

1. Nel caso di loculi o colombari non occupati nei termini o in generale in caso di inadempienza, la pronuncia di decadenza della concessione è adottata con comunicazione da parte dell'Ente/Gestore al concessionario o agli aventi diritto, se individuabili e reperibili. In caso di impossibilità di individuazione o di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto, la comunicazione viene pubblicata per 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune, presso l'Albo Cimiteriale e sul manufatto.
2. Trascorso tale termine, la concessione si intenderà decaduta e il loculo/colombario rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente/Gestore, senza possibilità di opposizione da parte del concessionario.
3. In caso di sepolture private in stato di abbandono di cui all'art. 41 lett. b), il Comune ne pronuncerà la decadenza. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune, presso l'Albo Cimiteriale e sul monumento. Negli altri casi previsti dal presente Regolamento o dal titolo concessorio, la decadenza viene dichiarata dall'Ente in caso di gestione diretta o dal Gestore in caso di affidamento del servizio.
4. Decorsi tali termini, l'Ente/Gestore provvederà a liberare il manufatto, secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento, dalle salme o dai resti ivi tumulati, rientrandone nella piena disponibilità.

5. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nel campo comune.

6. L'Ente/Gestore ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure di riassegnarli.

Articolo 43 - Reintegra d'ufficio

1. In caso di pronuncia di decadenza, decorsi i termini, la sepoltura data in concessione torna nella disponibilità dell'Ente/Gestore, senza possibilità di opposizione da parte del Concessionario, e non è previsto alcun rimborso.

Articolo 44 - Avvisi di scadenza

1. In caso di esumazione o estumulazione ordinaria, l'Ente/Gestore, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture e, per quelle scadute o di prossima scadenza, almeno sei mesi prima della data prevista per la esumazione o per la estumulazione, provvede:

a. a collocare, fino al termine delle operazioni di esumazione e/o estumulazione, appositi avvisi sui manufatti recanti la notazione della scadenza e richiesta di manifestazione di volontà circa il trattamento dei resti mortali;

b. ad affiggere nell'Albo cimiteriale del relativo Cimitero avvisi indicanti i siti interessati e gli anni di decesso (ove noti) delle salme presenti nelle sepolture scadute;

c. a darne comunicazione a tutti gli interessati mediante affissione presso l'Albo Pretorio del Comune e presso la sede degli uffici cimiteriali;

d. decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'ultima affissione con valore legale ai sensi delle lettere b) e c) senza che gli interessati abbiano fornito disposizioni sul trattamento dei resti mortali, l'Ente/Gestore procederà alla comunicazione mediante raccomandata o PEC al concessionario e, in ogni caso, ai soggetti di cui all'art. 79 DPR 285/1990 e art. 29 L.41/2012, ovvero al coniuge e, in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi. Tale comunicazione dovrà contenere la richiesta di manifestazione di volontà circa il trattamento dei resti mortali entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. In esito all'esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a causa della mancata mineralizzazione della salma, su specifica richiesta degli aventi titolo, si procederà:

a nuova inumazione per un periodo di 5 anni o di 2 anni con l'utilizzo di sostanze biodegradanti;

a cremazione dei resti mortali nelle modalità e alle condizioni previste dall'art. 3 L. 130/2001.

3. In esito all'esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei a causa della mancata mineralizzazione della salma, in mancanza di manifestazione di volontà testamentaria circa il trattamento dei resti mortali, previa acquisizione del consenso degli aventi titolo ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 41/2012 e art. 79 DPR 285/1990, il Comune ne dispone la cremazione e la dispersione delle ceneri nell'apposita area di dispersione o il conferimento delle stesse in apposita area da individuare.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, lett. d. del presente articolo, il Comune/Gestore dispone la cremazione dei resti mortali dopo aver provveduto ad esporre apposito avviso all'Albo Pretorio per trenta giorni, come previsto all'art. 3, lett. g), L. 130/2001.

5. Le ceneri provenienti da cremazione di resti mortali di parenti irreperibili, dopo dodici mesi di deposito temporaneo, se non reclamatione, verranno disperse nell'apposita area di dispersione.

6. Nel caso in cui la salma sia mineralizzata, i resti ossei rinvenuti saranno conferiti nell'ossario comune entro trenta giorni dalla data dell'operazione, a meno che i soggetti di cui al comma 1, lett. d. del presente articolo non abbiano disposto diversamente.

7. Il mancato interesse dei soggetti di cui al comma 1, lett. d. del presente articolo, circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal presente Regolamento.

8. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai soggetti di cui al comma 1, lett. d. del presente articolo, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione; se non richiesti, saranno consegnati all'ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti presso il Comune di Pescara e ne sarà data comunicazione a mezzo raccomandata o PEC ai soggetti di cui al comma 1, lett. d. del presente articolo.

9. Non è consentito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti soltanto il coniuge / convivente, i parenti, affini ed eredi.

10. Le spese per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui al presente articolo sono a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett. d. in solido tra loro. Decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza dell'ultima comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, in caso di irreperibilità o in mancanza di specifica disposizione sul trattamento dei resti mortali, le operazioni cimiteriali sono eseguite d'ufficio dall'Ente/Gestore con addebito dei relativi costi a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett. d. in solido tra loro.

Articolo 45 - Restituzione e rimborsi delle concessioni cimiteriali

1. Nel caso in cui un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

2. In caso di rinuncia di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato, o di loculo/biloculo già utilizzato, il concessionario avrà diritto ad un rimborso nella misura regolamentata nei successivi articoli.

Articolo 46 - Condizioni per il rilascio

1. Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private, ad eccezione di quelle acquisite attraverso successioni ereditarie. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione e simili o nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti.

TITOLO VI

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Articolo 47 - Assegnazione, decadenza, reintegra d'ufficio

1. La concessione di loculi e colombari viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma (nel caso dei loculi) o di resti (nel caso di colombari) e per la durata:

- a. di trenta anni non rinnovabili per i loculi;
- b. di sessanta anni non rinnovabili per i colombari.

2. Nel caso in cui il loculo o il colombario, anche ottenuti prima dell'entrata in vigore del presente

regolamento, non siano stati occupati rispettivamente dalla salma o dai resti entro 30 giorni o, se assegnati in passato, risultino vuoti, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla reintegra d'ufficio, come previsto agli artt. 41, 42, 43 del presente Regolamento.

3. Il concessionario non avrà diritto al rimborso di alcuna somma.

Articolo 48 - Scadenza

1. L'Ente/Gestore comunica al concessionario e ai parenti del defunto la data di scadenza della concessione nei termini e nei modi di cui al precedente art. 44.

2. I soggetti di cui sopra dovranno manifestare la volontà circa il trattamento dei resti mortali.

3. Sopraggiunti i termini di scadenza, in caso di irreperibilità del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. d. o qualora non abbiano fornito disposizioni, l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio secondo quanto stabilito dall'art. 44. Il loculo/colombario tornerà nella disponibilità dell'Ente/Gestore.

4. abrogato

5. Qualora alla scadenza della concessione, la salma tumulata nel loculo non abbia completato il periodo di mineralizzazione trentennale, nel solo caso di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue fino al raggiungimento dei 30 anni dalla data del decesso. L'importo da pagare per gli anni restanti sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

6. Per il loculo si tratta di una concessione cimiteriale a tempo determinato per la quale è esclusa la possibilità di procedere al rinnovo.

Articolo 49 - Rimborso in caso di rinuncia

1. Nell'ipotesi di loculo reso libero prima della scadenza a seguito di traslazione, il concessionario - ove abbia agito senza finalità di recupero/riutilizzo rinunciando alla concessione - avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura di seguito indicata:

- 50% per i primi 5 anni dalla concessione;
- 20% dal 6° al 20° anno dalla concessione;
- 10% per il restante periodo dalla concessione.

TITOLO VII CONCESSIONE BILOCULI

Articolo 50 - Assegnazione

1. La concessione di biloculi viene rilasciata a privati e ad enti in uso sessantennale e non è rinnovabile.

2. Le nuove concessioni saranno rilasciate sulla base di una graduatoria, stilata per ogni singolo cimitero, nella quale verranno inserite le richieste di assegnazione, così come pervenute al protocollo generale dell'Ente/Gestore.

2 bis. I soggetti iscritti in graduatoria, o, in caso di decesso, gli eredi, hanno l'onere di comunicare qualsivoglia variazione dei dati personali e recapiti e/o di chiedere il subentro nella citata graduatoria. In mancanza, le eventuali comunicazioni non pervenute agli interessati, all'ultimo recapito comunicato all'Ente/Gestore o alla residenza corrente, si considerano valide a tutti gli effetti con conseguente estromissione del soggetto dalla graduatoria.

3. Ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un biloculo, l'Ente/Gestore ne dà comunicazione, tramite invio di lettera raccomandata o pec, ai nominativi presenti in graduatoria nel numero pari a quello dei biloculi disponibili, con l'avvertimento che il rifiuto o il mancato riscontro comporterà l'estromissione dalla graduatoria. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli stessi devono manifestare la propria volontà vincolante di acquisire in concessione uno dei biloculi disponibili. Nel caso in cui

taluno dei soggetti in graduatoria destinatari della comunicazione non fosse interessato alla concessione, previa estromissione degli stessi dalla graduatoria, si provvederà ad inviare la medesima comunicazione agli ulteriori soggetti in graduatoria nel numero pari ai biloculi disponibili, e così via fino ad esaurimento della stessa. In caso di disponibilità di più biloculi, la precedenza nella scelta rispetterà l'ordine della graduatoria.

4. In caso di esito negativo, l'Ente/Gestore potrà valutare la possibilità di procedere con un avviso rivolto alla cittadinanza, da pubblicare presso l'Albo Pretorio del Comune di Pescara e presso l'Albo cimiteriale, per una durata di almeno 60 giorni. L'assegnazione sarà determinata sulla base dell'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse pervenute.

5. Il biloculo verrà definitivamente assegnato all'atto del pagamento del prezzo della concessione. Detto pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Ente/Gestore dell'aggiudicazione.

Articolo 51 - Scadenza

1. Come previsto dall'art. 37, la concessione dei biloculi è a tempo determinato.

2. L'Ente/Gestore comunica al concessionario e agli ulteriori soggetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. d. la data di scadenza della concessione nei termini e nei modi di cui al precedente art. 44. I soggetti di cui sopra dovranno manifestare la volontà circa il trattamento dei resti mortali. In mancanza di disposizioni, l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio secondo quanto stabilito dall'art. 44.

3. Sopraggiunti i termini di scadenza, in caso di irreperibilità del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. d., l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio secondo quanto stabilito dall'art. 44, commi 4 e seguenti.

4. Per il biloculo è esclusa la possibilità di procedere al rinnovo della concessione in caso di scadenza. Nel solo caso di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto e il periodo di mineralizzazione trentennale superi la data di scadenza, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue fino al compimento del periodo trentennale di mineralizzazione. L'importo da pagare per gli anni restanti sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per sessanta la vigente tariffa di concessione sessantennale.

5. Decorsi 60 giorni dalla scadenza dell'ultima comunicazione ai sensi del comma 2. si procederà a liberare a cura e spese del concessionario il manufatto dalle salme o dai resti e l'Ente/Gestore ne rientrerà nella piena disponibilità procedendo a nuova assegnazione ai sensi dell'art. 50. Nel caso in cui gli aventi diritto non procedano alla liberazione provvederà d'ufficio l'Ente/Gestore secondo le disposizioni previste all'art. 44 con addebito delle relative spese a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett. d. in solido tra loro.

Articolo 52 - Rimborso in caso di rinuncia

1. In caso di rinuncia ad un biloculo, il concessionario ha diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione del:

- 50% per i primi 5 anni dalla concessione;
- 20% dal 6° al 20° anno dalla concessione;
- 10% per il restante periodo dalla concessione.

TITOLO VIII

CONCESSIONE DI AREE E DI MANUFATTI CIMITERIALI

Articolo 53 - Modalità di assegnazione

1. La concessione di aree viene rilasciata a privati e ad enti in uso novantanovenale, per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

1. bis. La concessione di manufatti cimiteriali viene rilasciata a privati e ad enti in uso novanta novennale.

2. Le nuove concessioni saranno rilasciate sulla base di una graduatoria, stilata per ogni singolo cimitero e in relazione alla tipologia richiesta, nella quale verranno inserite le richieste di assegnazione, così come pervenute al protocollo generale dell'Ente/Gestore.

2 bis. I soggetti iscritti in graduatoria, o, in caso di decesso, gli eredi, hanno l'onere di comunicare qualsivoglia variazione dei dati personali e recapiti e/o di chiedere il subentro nella citata graduatoria. In mancanza, le eventuali comunicazioni non pervenute agli interessati all'ultimo recapito comunicato all'Ente/Gestore o alla residenza corrente si considerano valide a tutti gli effetti con conseguente estromissione del soggetto dalla graduatoria.

3. Ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un'area, o di un manufatto cimiteriale l'Ente/Gestore ne dà comunicazione, tramite invio di lettera raccomandata o pec, ai nominativi presenti in graduatoria nel numero pari a quello delle aree o dei manufatti cimiteriali disponibili, con l'avvertimento che il rifiuto o il mancato riscontro comporterà l'estromissione dalla graduatoria. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli stessi devono manifestare la propria volontà vincolante di acquisire in concessione una delle aree o dei manufatti disponibili. Nel caso in cui taluno dei soggetti in graduatoria destinatari della comunicazione non fosse interessato alla concessione, previa estromissione degli stessi dalla graduatoria, si provvederà ad inviare la medesima comunicazione agli ulteriori soggetti in graduatoria nel numero pari alle aree disponibili, e così via fino ad esaurimento della stessa. In caso di disponibilità di più aree o di manufatti cimiteriali, la precedenza nella scelta rispetterà l'ordine della graduatoria.

3bis. In caso di esito negativo l'Ente/Gestore potrà valutare la possibilità di procedere con un avviso rivolto alla cittadinanza, da pubblicare presso l'Albo Pretorio del Comune di Pescara e presso l'Albo Cimiteriale per una durata di almeno 30 giorni. L'assegnazione sarà determinata sulla base dell'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse pervenute

3ter. La concessione dell'area o del manufatto cimiteriale verrà definitivamente assegnata all'atto del pagamento del prezzo della concessione. Detto pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente/Gestore dell'aggiudicazione.

4. L'Amministrazione, con atto della Giunta Comunale, può derogare da quanto sopra descritto ed assegnare aree per la realizzazione di sepolcreti o cappelle nel caso di richieste di sepolture per la sistemazione di salme di figli giovani (fino al compimento del 30° anno) deceduti per malattie o incidenti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 14 ultimo capoverso.

5. Il Comune ha la facoltà di concedere aree ovvero manufatti cimiteriali per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città: tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Comunale.

6. La concessione potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi prima della scadenza, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione. La richiesta deve essere inoltrata in carta semplice dagli aventi diritto interessati. Nel caso di decorso dei termini di scadenza il rinnovo sarà consentito dietro presentazione di apposita istanza e previo pagamento dei diritti dovuti. In caso di distruzione, smarrimento o impossibilità di reperire il titolo concessorio, la decorrenza della concessione viene stabilita alla data di tumulazione della prima salma.

7. L'Ente/Gestore comunica al concessionario e/o ai soggetti di cui all'art. 44, comma 1, lett. d. la data di scadenza della concessione nei termini e nei modi di cui all'art. 44 e provvede ai relativi adempimenti ivi previsti.

8. Decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima comunicazione ai sensi del comma 7. e in mancanza di rinnovo si procederà a liberare a cura e spese del concessionario il manufatto dalle salme o dai resti e l'Ente/Gestore ne rientrerà nella piena disponibilità procedendo a nuova assegnazione ai sensi dell'art. 59, commi 4 e ss. Nel caso in cui gli aventi diritto non procedano alla liberazione provvederà d'ufficio l'Ente/Gestore secondo le disposizioni previste all'art. 44 con addebito delle relative spese a carico del concessionario e degli ulteriori soggetti di cui al comma 1, lett. d. in solido tra loro.

Articolo 54 - Tempi di realizzazione dell'opera

1. Una volta ottenuta la concessione, salvo la volontà di destinare l'area unicamente all'interramento delle urne cinerarie, il concessionario o suo delegato, invia entro un anno — pena la decadenza della concessione - istanza per il rilascio del titolo abilitativo (ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii) allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) presso il Comune di Pescara allegando idonea documentazione. Il Concessionario dovrà provvedere, a pena di decadenza dalla concessione a realizzare la costruzione entro i termini previsti dal titolo edilizio.

2. Il Comune di Pescara procede al rilascio di quanto richiesto e, successivamente all'accertamento dell'ultimazione dei lavori, alla verifica della conformità dell'opera e ottiene copia delle comunicazioni previste dal T.U. Edilizia per quanto riguarda i tempi di realizzazione comprensivo di eventuali proroghe.

3. La mancata realizzazione del manufatto entro i tempi previsti dal titolo edilizio, comporterà la decadenza della concessione con onere del concessionario di provvedere alla demolizione delle opere realizzate a proprie cure e spese. In mancanza, potrà provvedere alla demolizione l'Ente/Gestore con addebito dei relativi costi in capo al concessionario, salva la possibilità di concedere l'area con manufatto incompleto a nuovo concessionario previo pagamento delle relative tariffe.

4. La decadenza non comporta restituzione, neanche parziale, degli oneri concessori e delle spese sostenute.

Articolo 55 - Estinzione del diritto di superficie

1. Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del Codice Civile non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del Codice Civile con la revoca della concessione.

Articolo 56 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Su richiesta dei concessionari, si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo non superiore a 5 anni.

2. Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo salme ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Articolo 57 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

1. È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

2. Verificandosi questo caso, il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e/o dei resti mortali.

Articolo 58 - Rinuncia di area senza manufatto

1. Nel caso in cui un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Articolo 59 - Rinuncia di area con manufatto

1. L'Ente/Gestore ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri già collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto si intende il concessionario o la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

3. Ai rinuncianti è riconosciuto il rimborso di una somma da formalizzare attraverso atto dell'Ente/Gestore dopo aver individuato un nuovo concessionario, con la procedura riportata nei seguenti commi.

4. L'Ente/Gestore corrisponde al concessionario, nelle modalità di cui al comma 5ter, la somma spesa per la realizzazione del manufatto come da documentazione fiscale (fatture e ricevute) o, in mancanza di documentazione comprovante le spese affrontate, da perizia giurata a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, relativamente ai soli oneri di costruzione, da allegare all'istanza di rinuncia.

5. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, all'Ente/Gestore è riservata la facoltà di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario, ed in tal caso nulla sarà dovuto a quest'ultimo a titolo di rimborso. Qualora il concessionario non vi provveda, la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.

5bis. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre alcun vincolo o condizione.

5ter. Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario avverrà solo a seguito dell'individuazione del nuovo concessionario e dopo l'avvenuto introito da parte dell'Ente/Gestore degli oneri della nuova concessione del manufatto retrocesso comprensivo dell'importo di cui al comma 4.

6. Il suolo e il manufatto presente su di esso sono offerti in concessione, tramite l'invio di lettera raccomandata o pec indirizzata ai primi 20 nominativi presenti nella graduatoria dei richiedenti l'assegnazione. Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli stessi devono manifestare la propria volontà di acquisire in concessione l'area con manufatto.

7. In ogni caso, l'assegnazione verrà effettuata a favore di chi, avendo risposto nel termine di 40 giorni, risulti avere il miglior posizionamento all'interno della graduatoria.

8. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Ente/Gestore un canone che comprende oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Ente/Gestore corrisponderà al precedente concessionario.

9. Nel caso in cui nessuno dei primi 10 soggetti in graduatoria fosse interessato alla concessione dell'area con manufatto, si provvederà ad inviare apposita comunicazione ai successivi 10, con le medesime modalità di cui al comma 6.

10. In caso di esito negativo, fino ad esaurimento della graduatoria, l'Ente/Gestore potrà valutare la possibilità di procedere con un avviso rivolto alla cittadinanza, da pubblicare presso l'Albo Pretorio del

Comune di Pescara per una durata di almeno 30 giorni. L'assegnazione sarà determinata sulla base dell'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse pervenute.

11. Decorsi 30 giorni dagli avvisi, in mancanza di manifestazione di interesse, l'Ente/Gestore potrà ordinare al precedente concessionario di procedere alla demolizione del manufatto ai sensi del comma 5 del presente articolo e l'area potrà essere assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti nelle modalità di cui all'art. 53.

Articolo 60 - Cointestazioni

1. L'assegnatario di area per sepoltura privata o di manufatto cimiteriale può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, richiedere la cointestazione dell'area ovvero del manufatto cimiteriale a favore di qualsiasi altra persona o famiglia, in modo da realizzare in società la sepoltura.

2. L'assegnatario di area per sepoltura privata ovvero di manufatto cimiteriale può chiedere la cointestazione dell'area ovvero di manufatto cimiteriale in favore di qualsiasi altra persona entro il terzo grado di parentela.

Articolo 61 - Rateizzazioni

1. È facoltà del Comune, in caso di gestione diretta dei servizi cimiteriali, consentire ai soli propri dipendenti il pagamento rateale (da detrarsi sulle competenze mensili per un massimo di n° 18 mesi applicando gli interessi vigenti al momento) delle tariffe di concessione di aree per sepolture private, biloculi, loculi e colombari. Tale facoltà potrà essere esercitata anche dal Gestore, in favore dei propri dipendenti.

2. Per tutti gli altri utenti è consentito il pagamento rateale, in misura non superiore a n. 18 rate mensili, rapportate all'importo dovuto, oltre interessi legali vigenti, delle concessioni di loculi, colombari e di tutti i servizi cimiteriali, previo anticipo di una quota pari ad almeno il 25% del costo complessivo dovuto. Sono esclusi dalla rateizzazione le concessioni di biloculi, di aree con o senza manufatto e gli oneri di cui all'art. 59. Tale facoltà potrà essere esercitata da chi è titolare di un ISEE non superiore a € 15.000,00.

3. Il pagamento del piano rateale avverrà mediante addebito diretto su conto corrente autorizzando l'Ente/Gestore tramite apposita modulistica predisposta da quest'ultimo.

TITOLO X

NORME TECNICHE

Articolo 62 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti devono essere redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da professionista abilitato regolarmente iscritto al rispettivo albo/ordine professionale.

a) SEPOLCRETI:

I singoli progetti di costruzione di sepolcreti, sono inviati allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) presso il Comune di Pescara ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i..

b) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie, sono autorizzati dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) presso il Comune di Pescara ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i..

2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 7.00 di altezza, mentre la distanza minima dai confini deve essere di mt. 0,50.

3. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

4. In deroga a quanto previsto nel quinto comma del presente articolo, l'Amministrazione può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione.

In tal caso l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante.

5. E' possibile utilizzare il muro di confine di un sepolcreto o di una cappella, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del c.c. Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque

di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

6. L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alza feretri. La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00.

7. Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq.

8. I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq.

9. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.

10. La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20.

11. I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano dev'essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

12. I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. E' vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

13. E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione.

14. La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.

15. I titoli abilitativi Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

16. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera

in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario presentare il relativo titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

17. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

18. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

19. Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Articolo 63 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

3. Le istanze per la manutenzione delle sepolture private devono essere presentate dal concessionario e corredate, laddove necessario, da relazione asseverata e grafici; devono essere inoltrate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) presso il Comune di Pescara ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

4. Nel caso in cui il Concessionario sia deceduto, gli eredi o aventi causa devono prima presentare di domanda di voltura della concessione.

5. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

6. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo dall'Ente/Gestore alla tumulazione dei defunti o alla sistemazione dei resti o delle ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti. La comunicazione dovrà avvenire mediante invio di raccomandata A/R e l'adeguamento dovrà essere realizzato dal concessionario entro 6 (sei) mesi dalla data dell'invio.

Articolo 64 - Disposizioni per i lavori di manutenzione all'interno dei cimiteri

1. Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri devono essere autorizzate per iscritto dal Gestore all'esecuzione dei lavori. Non è consentito alle Imprese utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane abilitate all'esecuzione di lavori edili che certificano al Comune:

- a) l'iscrizione alla CCIAA;
- b) siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- c) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- d) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- e) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- f) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- g) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

2. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

3. Il Gestore provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.
4. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo di cinque giorni che precede l'eseguita la Commemorazione dei Defunti, salvo necessità comprovate ed autorizzate dall'Ente/Gestore.
5. E' tassativamente vietato alle imprese restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Articolo 65 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

1. Non può essere eseguita alcuna opera edilizia senza la conclusione positiva dell'iter autorizzativo da parte dell'Ente/Gestore.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto (se necessario) deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione dell'Ente/Gestore. E' vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente fissati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.
4. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza della Commemorazione dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

Articolo 66 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione dei manufatti cimiteriali, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. La recinzione dell'area concessa per la costruzione del manufatto deve essere limitata entro lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.
2. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono giornalmente essere trasportati in discarica autorizzata, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.
6. E' fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 3 giorni, alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità degli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Articolo 69 - Responsabilità dei concessionari

1. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. L'esecuzione dei lavori è subordinata al versamento al Gestore di una somma forfettaria per consumi relativi alle utenze e necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare è stabilito nella misura di € 5,00 al giorno per tutta la durata dei lavori.

Articolo 70 - Vigilanza

1. Il Comune di Pescara, per mezzo dei propri tecnici incaricati, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti inoltrati e/o approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

3. A lavori ultimati e durante la loro esecuzione, il Comune di Pescara, attraverso personale all'uopo incaricato, accerta la regolare esecuzione delle opere realizzate.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 71 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da C 1.549,37 a f 9.296,22.

2. In caso di violazione dell'art. 66, comma 6, l'Ente/Gestore provvede direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti simili presso discariche autorizzate. I costi di tali attività, maggiorati del 30%, saranno addebitati direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 72 - Tariffe

1. Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

Articolo 73 - Riserva loculi

1. Il 25% dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari è riservato alle salme dei parenti entro il 3° grado di soggetti appartenenti alle categorie protette ovvero portatori di un handicap motorio grave.

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti le sepolture si applicano anche alle future vicende relative alle concessioni ed ai rapporti ancorchè costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 75 - Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento rappresenta la normativa locale di riferimento in materia di servizi cimiteriali e polizia mortuaria. E' pertanto da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente Regolamento.